



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

- VISTO Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli artt. 16 e 17;
- VISTE la Comunicazione e la Decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
- VISTA la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 "*Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio – Oneri di servizio pubblico (OSP)*" (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTO il decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n.268 del 16 novembre 2017, recante imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa;
- VISTO il decreto ministeriale n. 66 del 27 febbraio 2018, con il quale si modificano le premesse del decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 e si precisa che la fonte di finanziamento di provenienza regionale per assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba è la Legge Regionale n.77 del 27 dicembre 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 parte prima del 27 dicembre 2017, avente ad oggetto "*Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla Legge di stabilità per l'anno 2018*" ed in particolare l'art.11 "*Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba*";
- CONSIDERATO che la pubblicazione della *Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità – Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea* sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di

Campo-Milano Linate e viceversa, e della *Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità – Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico*, sono state pubblicate in GUUE C/60 del 16 febbraio 2018;

- CONSIDERATO che dalla data di pubblicazione di cui alla precedente premessa, ai sensi del Reg.1008/2008, art.17, c.4, decorre il termine di sei mesi allo scadere del quale è possibile avviare la nuova concessione del servizio;
- CONSIDERATO che i sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione scadrebbero in una data successiva al 1° giugno 2018 fissato per l'entrata in vigore del nuovo regime impositivo;
- VISTA la nota prot. n. 113256 in data 27 febbraio 2018 con la quale la Regione Toscana ha richiesto di posticipare la decorrenza del nuovo regime impositivo al 1° ottobre 2018 al fine di garantire ai vettori interessati adeguati tempi di mobilitazione e di appropriata informazione all'utenza;
- RITENUTA condivisibile la richiesta della Regione Toscana;

DECRETA:

Articolo 1

L'articolo 3 del decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017, è sostituito dal seguente:

"Articolo 3. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori dal 1° ottobre 2018."

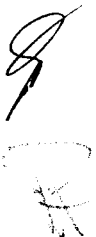
Articolo 2

L'articolo 5, del decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017, è sostituito dal seguente:

"Articolo 5. Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su ciascuna delle seguenti rotte: Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° ottobre 2018, tramite gara pubblica a norma dell'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario. La gara di cui al precedente comma 1, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica saranno, altresì, conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale."

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it.)

Roma,



Graziano Delrio